COMMISSIONI BILANCIO CONGIUNTE

CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA

**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019**

Audizione del Direttore Generale dell’ABI

Dott. Giovanni Sabatini

13 Novembre 2018

Illustri Presidenti, Onorevoli Deputati e Senatori,

consentitemi innanzitutto di ringraziarvi, a nome dell’Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per l’invito a partecipare alla presente Audizione ed esprimere il punto di vista del mondo bancario sul Disegno di legge di bilancio del 2019.

L'Italia, da vari decenni, vede aumentare l’ammontare del proprio debito pubblico. Ciò impone emissioni crescenti di nuovi Titoli sui mercati, internazionali e nazionale, con costi altalenanti nel decennio scorso e che negli ultimi mesi sono risultati in aumento. Ogni incremento del debito pubblico si è assommato e si assomma all'ingente quantità in essere, con riflessi per il presente e l’avvenire e con aumento della percezione del rischio degli investitori e il progressivo peggioramento delle valutazioni delle agenzie di rating come avvenuto qualche settimana fa.

Gli equilibri del bilancio dello Stato sono un valore di solidità attuale e prospettica e di credibilità internazionale della Repubblica ben prima degli obblighi assunti con l’Europa. Nei decenni passati, gli incrementi della spesa pubblica non hanno spesso messo in moto proporzionati incrementi dello sviluppo e dell’occupazione, che necessitano di investimenti dello Stato in infrastrutture e servizi pubblici e in incoraggiamenti ai fattori produttivi dell'economia privata.

La crescita potenziale della nostra economia è ancora molto contenuta, sensibilmente inferiore a quella degli altri Paesi europei (circa un punto percentuale in meno).

\*\*\*

Per quanto riguarda le misure previste per il mondo bancario, tendenzialmente esse rappresentano delle dilazioni in più anni dei crediti d’imposta maturati dalle banche in applicazione di normative nazionali e internazionali: tali provvedimenti drenano liquidità in maniera consistente e rappresentano un ulteriore sacrificio per le banche, con impatti sul loro ruolo di sostegno all’economia, a famiglie e imprese.

Ciò in un contesto in cui, nonostante le evidenti difficoltà del quadro esterno, i prestiti bancari al settore privato non solo continuano a crescere (+2,6 per cento su base annua a settembre 2018), ma lo fanno con i tassi d’interesse più bassi della storia d’Italia e fra i più bassi d’Europa.

Il percorso virtuoso che sta caratterizzando la recente dinamica del settore bancario in Italia va accompagnato, non frenato. La forte riduzione dei crediti deteriorati e delle sofferenze nette ne è una prova evidente, con un più che dimezzamento negli ultimi tre anni.

Indebolire le banche significherebbe, peraltro, indebolire i principali acquirenti di titoli di Stato italiani. Va infatti sottolineato che le banche continuano a detenere e sottoscrivere Titoli di Stato della Repubblica, nonostante lo spread, che ne riduce il valore e conseguentemente il patrimonio delle banche stesse.

Occorre essere pienamente consapevoli delle implicazioni derivanti dagli andamenti dello spread sui rendimenti dei titoli pubblici, per i mercati per i conti pubblici, per le banche, per le imprese e le famiglie. L’effetto delle variazioni dello spread, infatti, non si limita a erodere il valore del patrimonio di vigilanza delle banche ma ne aumenta il costo della raccolta con il duplice effetto negativo di una minore possibilità di erogare credito (effetto quantità) e di un maggiore costo (effetto prezzo).

E’, dunque, oggettivamente legittimo l’auspicio che nel dibattito parlamentare e nel confronto con le istituzioni europee prevalgano equilibrio e realismo per rafforzare una stabile ripresa economica incentivando i fattori produttivi, e l'occupazione, senza penalizzazioni per le banche per rimuovere le incertezze e ridare fiducia con l’effetto positivo di riportare il livello dello spread a valori più coerenti con i fondamentali dell’Italia.

\* \* \*

**A) Misure fiscalI**

La principale funzione economica svolta dalle banche è quella dell’intermediazione, che si sostanzia nel trasferimento di risorse finanziarie da chi ne dispone a chi ne necessita. Il loro ruolo si esprime con la raccolta di fondi dai risparmiatori e la concessione di prestiti a imprese e famiglie.

Le banche operano all’interno del quadro internazionale di regole definito dal Comitato di Basilea e, in Europa, nell’ambito dell’Unione Bancaria in relazione a ciò occorre che tutto il contesto normativo, anche fiscale, sia omogeneo nei diversi Paesi per evitare svantaggi e penalizzazioni.

In questo contesto la pressione fiscale sulle banche non può in alcun modo essere considerata, più di quanto non accada per altri comparti, una variabile indipendente, ma rappresenta un fattore che incide su tutta la catena produttiva delle imprese di ogni genere e delle famiglie.

Ogni aumento delle imposte sulle banche si è riflesso e si riflette dunque sulla ripresa, con effetti amplificati in una economia aperta, dove gli equilibri concorrenziali possono risultare altamente compromessi da livelli di fiscalità non allineati a quello dei Paesi con i quali ci confrontiamo.

Assumono una connotazione settoriale le previsioni di cui agli articoli 83, 85 e 87, aventi ad oggetto rispettivamente, il differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA), la deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 e la deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali.

Nonostante nella loro formulazione astratta esse possano apparire come disposizioni di portata del tutto generale, dai richiami normativi contenuti come pure dalla stessa relazione tecnica, dove le stime di gettito sono fatte prendendo a riferimenti i dati delle banche, appare di tutta evidenza come si tratti di previsioni con un focus ben individuato. Le tre norme condividono inoltre un elemento che le caratterizza, essendo accomunate dalla previsione di meccanismi di rinvio nel tempo del recupero fiscale di poste negative che hanno già maturato i requisiti per le deducibilità secondo criteri di competenza. In pratica, si impone alle banche di finanziare, attraverso la fiscalità, le esigenze erariali. L’onere per le banche si sostanzia in questi casi in un onere di natura finanziaria pari al costo della raccolta di fondi a fronte di impieghi infruttiferi.

La prima misura (**art. 83**) incide sul meccanismo di deducibilità frazionata introdotto dal Decreto-legge n. 83 del 2015, ai fini Ires e Irap, dello stock di DTA relative alle rettifiche su crediti esistenti al 31/12/2015 nel periodo 2016-2025 in base a determinate quote. Si tratta di una disciplina che già prevedeva una diluizione nel tempo della deducibilità, diluizione che viene ora amplificata. Si prevede infatti il differimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 della deducibilità della quota pregressa di rettifiche su crediti, pari al 10 per cento prevista per il 2018.

La previsione (**art. 85**) relativa alla deducibilità delle rettifiche di valore si connette all’adozione del principio contabile IFRS 9. L’attuale regime Ires e Irap consente l’integrale e immediata deducibilità delle maggiori rettifiche di valore su crediti nell’esercizio di rilevazione, sia in sede di First Time Adoption dell’IFRS 9 (a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva), sia a regime. In prospettiva, secondo la previsione del disegno di legge di Bilancio 2019, la deducibilità, sempre ai fini Ires e Irap, delle maggiori rettifiche rilevate in sede di FTA sarà limitata al 10 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta di prima adozione del principio contabile con rinvio, per quote costanti, della deducibilità del residuo 90 per cento nei nove periodi di imposta successivi.

L’ulteriore misura “dedicata” alle banche (**art. 87**) interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate. La relazione tecnica evidenzia che gli operatori bancari e finanziari “rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d’intervento”. Le quote di ammortamento in questione, che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 saranno deducibili, per il loro importo complessivo, in modo scaglionato lungo un arco temporale di 11 anni dal periodo d’imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Per il periodo d’imposta 2018 non viene concessa alcuna deducibilità. Tale ripartizione produrrà significativi immediati effetti positivi sul gettito per il primo triennio, con un meccanismo di recupero finanziario assai diluito nel tempo.

Un altro complesso di disposizioni che assumono rilievo per le banche, anche se prive di connotazioni settoriali specifiche, è quello rappresentato dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti di cui all’**art. 8** e dalla contemporanea abrogazione dell’ACE - aiuto alla crescita economica – prevista dall’**art. 88**.

La nuova agevolazione per gli utili reinvestiti è mirata, come si legge nella relazione tecnica, a stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in occupazione, nell’intento di favorire gli investimenti incrementali e, quindi, la crescita aziendale “determinata nei suoi parametri fondamentali quali: utili reinvestiti, incrementi della base occupazionale, incrementi degli investimenti materiali strumentali”. A tal fine, si dispone una riduzione della tassazione di nove punti percentuali (con abbattimento al 15 per cento dell’aliquota ordinaria del 24 per cento, per le imprese diverse dalle banche), quando gli utili siano accantonati nel rispetto di precisi criteri e condizioni. La struttura della misura appare riconducibile al meccanismo tipico delle imposte cosiddette duali (*dual income tax*) variamente sperimentate anche in passato in Italia (d.lgs. 466/1997).

Ad essa si contrappone, come anticipato, la rimozione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), che premia la capitalizzazione attraverso la deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale, calcolato secondo coefficienti prestabiliti.

Nel contesto industriale italiano, le PMI hanno dato prova di grande capacità adattiva al mercato e flessibilità organizzativa, ciò che loro difetta è spesso una adeguata patrimonializzazione che determina la loro solidità e quindi resilienza nelle fasi avverse del ciclo. L’imprenditore dovrebbe essere lasciato libero di operare secondo le dimensioni che lui stesso riconosce come ottimali. Resta invece pressante l’esigenza di sostenere fiscalmente le scelte che conducano ad una corretta struttura finanziaria dell’impresa. In questa logica ha ben operato l’ACE, che tipicamente mitiga il c.d. “*debt bias*” (asimmetrico trattamento fiscale del finanziamento dell’impresa tramite capitale proprio vs capitale di terzi), ammettendo in deduzione il costo “nozionale” del finanziamento effettuato con capitale proprio. Una corretta - e quindi ben bilanciata - struttura finanziaria dell’impresa è il miglior prodromo alla crescita dimensionale anche attraverso il ricorso al credito, atteso che la maggiore capitalizzazione consente di accrescere il merito creditizio. Infine, si sottolinea che per la sua natura di agevolazione che opera su base incrementale, l’ACE si è dimostra particolarmente efficace nel lungo periodo e proprio consentendole di operare su orizzonti più ampi si potrebbe giungere a un tessuto industriale più solido.

**Il mantenimento dell’ACE appare pertanto una soluzione meritevole di attenzione da parte del legislatore, che potrebbe consentirne la prosecuzione almeno da parte di quelle imprese che non siano interessate ad attivare la nuova agevolazione per gli utili reinvestiti prevista dall’art. 8 del disegno di legge: chiediamo, quindi, al Parlamento e al Governo di svolgere un’ulteriore e approfondita valutazione sull’opportunità di ripristino dell’ACE.**

Sempre in tema di tassazione societaria un breve commento appare opportuno anche per quanto concerne le misure di stimolo agli investimenti in tecnologia e ricerca.

**L’art. 10** provvede alla proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper-ammortamento). La norma si pone in una logica di continuità con le precedenti leggi di bilancio prorogando, sia pure in misura diversa, le agevolazioni già previste per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

La normativa ha dimostrato elevate potenzialità, già sfruttate positivamente da molte imprese, ma che potrebbe registrare ulteriori adesioni soprattutto se stabilizzata (temporalmente ma anche nelle sue caratteristiche), favorendo in questo modo anche programmazioni di lungo periodo, che proprio per la complessità dei processi industriali coinvolti possono implicare piani di investimento che si articolano su più di un periodo di imposta.

Resta poi irrisolto il tema, già rilevato a suo tempo, della settorialità che di fatto caratterizza l’agevolazione, la cui spettanza è condizionata alla individuazione di beni ad alto contenuto tecnologico come elencati in una apposita tabella. Ciò finisce in pratica per escludere dall’accesso all’iper-ammortamento taluni settori, come quello bancario, che nondimeno sono caratterizzati da un costante, necessitato e inarrestabile processo di innovazione tecnologica. Si ripropone pertanto l’opportunità di rivedere la rigidità della tabella degli investimenti elegibili, in modo da poter ampliare il perimetro oggettivo dei beni agevolabili (esempio: inclusione degli investimenti propedeutici alla dematerializzazione e alla digitalizzazione dei processi interni delle banche e delle imprese in generale).

L’auspicio sopra formulato per una stabilizzazione della disciplina degli iper-ammortamenti vale, ovviamente, anche con riferimento alla previsione dell’**art. 13**, recante modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Anche in questo caso, infatti, la necessità di una adeguata programmazione nel tempo mal si concilia con la necessità di confrontarsi con una agevolazione “a tempo”. In ogni caso, poi, la ricerca e lo sviluppo per definizione non finiscono mai e il nostro Paese ne ha quanto mai bisogno.

Opera sul fronte della tassazione dei rendimenti finanziari la previsione dell**’art. 27** (investimenti qualificati) con la quale si prevede un innalzamento del tetto massimo (dal 5 per cento all'8 per cento dell'attivo patrimoniale) che gli enti di previdenza obbligatoria possono investire in determinati strumenti finanziari in esenzione da tassazione. La norma favorisce dunque l’investimento la sottoscrizione di azioni di società italiane, sia in forma diretta che indiretta (sottoscrizione di OICR, o anche nella forma dei PIR, piani individuali di risparmio), in questo modo si creano le condizioni per una maggiore diversificazione degli investimenti, rafforzando gli investitori istituzionali

 In questa linea può considerarsi quanto previsto nell’**art. 19** della Legge d Bilancio (dal comma 7 in poi) di un coinvestimento pubblico-privato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, nella sottoscrizione di speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, onde stimolare gli investimenti nei settori ad elevato potenziale di sviluppo.

Il tema della presenza nel nostro Paese di investitori specializzati in grado di favorire l’avvicinamento al mercato delle PMI è particolarmente sentito. Negli ultimi anni nonostante i progressi compiuti per sviluppare strumenti di mercato, complementari al credito bancario, volti ad agevolare l’accesso delle imprese al mercato dei capitali, il ruolo degli investitori istituzionali domestici rimane molto più contenuto di quello osservato nelle economie con un peso elevato della finanza di mercato. Gli investitori istituzionali italiani sono inoltre meno orientati di quelli esteri ad acquistare titoli emessi da società di medie e piccole dimensioni, a parità di altre caratteristiche degli emittenti. Appare dunque importante rafforzare la previsione dell’art. 19, con una portata più ampia rispetto al venture capital e sia volta a supportare gli investitori istituzionali di lungo termine (come ad esempio i fondi pensione e le casse previdenziali) negli investimenti in asset alternativi domestici, debito o equity, delle PMI quotate e non, riducendo in tal modo gli ostacoli di natura regolamentare e di mercato che determinano un contesto di sfavore per tali investimenti.

Inoltre, il rafforzamento delle piccole e medie imprese può risentire positivamente sia delle previsioni dell’articolo 19 comma 1 che prevede il rifinanziamento della Nuova Legge Sabatini fino al 2024 per un ammontare complessivo di 480 milioni di euro sia delle previsioni contenute nell’articolo 22 del Decreto-legge fiscale 23 ottobre 2018, n. 119, collegato alla legge di Bilancio, che rifinanzia il Fondo di garanzia per le PMI per complessivi 735 milioni di euro, per il 2019.

Sarebbe anche necessario ampliare il raggio d’azione del Fondo di Garanzia che, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un traino importante per le piccole e medie imprese. Ad esempio, sostenendo lo sviluppo delle imprese industriali maggiormente strutturate - *le small mid-cap* (imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) - il cui ruolo è essenziale per favorire il decollo della ripresa, trainando anche lo sviluppo delle imprese minori.

Pertanto, potrebbe essere opportuno estendere l’intervento del Fondo alle *small mid-cap*, anche creando un’apposita sezione con ulteriori risorse dedicate: ciò al fine di assicurare che la concessione di garanzie a favore di tali imprese non sottragga risorse alle PMI. Si potrebbe inoltre valutare di elevare l’importo massimo garantibile dal Fondo, oggi fissato a 2,5 milioni di euro.

**B) Misure in materia di giustizia civile**

Dal 1° luglio 2017 è venuta a cessare l’efficacia della speciale disciplina fiscale per i trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie introdotta dal decreto-legge n. 18 del 2016 e successivamente modificata dalla legge di bilancio per il 2017.

La disciplina aveva dato prova di potenzialità positive, rimaste peraltro solo in parte sfruttate, mitigando in modo sensibile le imposte d’atto dovute dagli acquirenti, sebbene subordinatamente al rispetto di stringenti condizioni, soggettive e oggettive.

Una sua reintroduzione, con miglioramenti diretti alla stabilizzazione della stessa nonché ad una riforma delle condizioni per la sua applicazione, potrebbe contribuire in modo deciso ad un efficientamento delle procedure esecutive.

È assolutamente necessario, inoltre, ridurre i tempi della giustizia, prima ancora che per ragioni di competitività, per garantire un’effettiva tutela dei diritti dei cittadini. Com’è stato più volte affermato, infatti, giustizia ritardata significa giustizia negata.

Legalità e competitività costituiscono comunque due facce della stessa medaglia per cui una giustizia efficiente, oltre a garantire un’effettiva tutela dei diritti dei cittadini, crea anche un ambiente favorevole agli investimenti, facilitando la crescita del mercato.

In quest’ottica, sia il processo esecutivo, sia il processo di cognizione necessitano di interventi volti a diminuirne la durata e a renderli maggiormente efficienti.

Per quanto riguarda il processo esecutivo, questo è uno degli indicatori dell’affidabilità di un sistema economico che, se efficace ed efficiente, influisce positivamente anche sulla velocità di riduzione dello stock dei crediti deteriorati e, quindi, sul costo e sull’erogazione del credito.

In questo senso, l’Associazione ha fortemente supportato l’iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura che ha portato ad ottobre 2017 all’elaborazione delle “Linee guida funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari” e all’istituzione dell’Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure esecutive. Considerato che la durata delle procedure esecutive varia molto da Tribunale a Tribunale, la diffusione delle migliori prassi potrà contribuire a rendere ovunque il processo esecutivo più veloce, efficiente e meno oneroso.

La valenza dell’intervento consiliare è diffusamente riconosciuta, tanto che si registra una sempre maggiore adozione delle buone prassi in molti uffici giudiziari con i primi risultati nell’accelerazione dei tempi delle procedure esecutive. Vista l’utilità delle prassi è necessario continuare nell’azione di diffusione delle stesse.

L’incidenza di un efficiente recupero giudiziale dei crediti sull’economia del nostro Paese e sulla capacità attrattiva dello stesso nei confronti degli investitori esteri è uno stimolo a proseguire lungo la linea tracciata dal Consiglio con i lavori e le iniziative sulle buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari, implementandone la portata, nell’obiettivo di assicurare - anche mediante questi strumenti - un processo esecutivo «giusto».

Va, inoltre, necessariamente menzionata la Legge delega n. 155/2017 per la riforma complessiva delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza che mira alla realizzazione di un nuovo quadro normativo in materia in grado di facilitare una tempestiva emersione della crisi, nonché di snellire e rendere più efficaci ed efficienti le procedure concorsuali.

È fondamentale che il processo di riforma venga completato con l’emanazione dei decreti delegati, i quali comunque dovranno eliminare gli impedimenti ad una rapida durata delle procedure, nonché riequilibrare, sotto certi aspetti, le posizioni del debitore e del creditore, cercando di eliminare possibili ostacoli ad una fattiva partecipazione dei creditori alle procedure di ristrutturazione dei debiti, finalizzate in primo luogo ad evitare l’insolvenza del debitore.

Sul versante del processo di cognizione, infine, è necessario che in tempi brevi venga realizzata la riforma ipotizzata anche dal Ministero della Giustizia, che si fonda sull’estensione a tutte le controversie dinnanzi al tribunale in composizione monocratica di un rito semplificato modellato sullo schema procedimentale dell’attuale “rito sommario di cognizione”.

Tale misura, attraverso l’eliminazione di formalità inutili al contraddittorio, porterebbe ad una semplificazione delle fasi del processo capace di ridurre considerevolmente i tempi del procedimento di primo grado. In particolare, il punto di riferimento sul piano quantitativo può essere la durata media dei processi civili introdotti con l’attuale rito sommario di cognizione, che è di 385 giorni, contro una durata media dei procedimenti introdotti con rito ordinario pari a 840 giorni.

**C) Altre misure**

**GACS**

Come già accennato, si è registrata una forte riduzione delle sofferenze nette. Un supporto rilevante è stato fornito dalla disponibilità di garanzie pubbliche, a titolo oneroso per le banche, sulle operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze (cd. GACS).

Il Governo in questi giorni, d’intesa con la Commissione europea, ne ha prorogato la disponibilità fino al 6 marzo 2019, termine previsto inizialmente dalla legge che le aveva istituite.

E’ fortemente auspicabile intervenire sul tema attraverso un nuovo provvedimento legislativo che estenda almeno per altri due anni la garanzia dello Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ampliandone anche il raggio di azione per comprendere anche le operazioni relative ai crediti rientranti nella categoria delle insolvenze probabili. Tale misura, comunque sempre onerosa per le banche, da un lato consentirebbe di mantenere un importante strumento per facilitare lo smaltimento dello stock residuo di crediti deteriorati e allo stesso tempo fornirebbe ulteriore gettito per l’erario essendo la garanzia concessa a fronte del pagamento di una commissione a prezzi di mercato a carico delle banche che decidessero di ricorrervi.

**Fondo prima casa**

Il “Fondo di garanzia per la prima casa” è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dall’art. 1, comma 48, lettera c) alla legge 27 dicembre 2013, n.147. Con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro è volto a favorire l’accesso ai mutui ipotecari per l’acquisto - ovvero per l’acquisto e la ristrutturazione ai fini di migliorare l’efficienza energetica - di un immobile “non di lusso” da destinare ad abitazione principale del mutuatario.

Il Fondo – gestito da Consap Spa - rilascia una garanzia a prima richiesta, pari al 50 per cento dell’importo di mutui erogati per un ammontare inferiore a 250.000 euro, ed è controgarantito dallo Stato.

Il Fondo sta rappresentando un esempio di successo nel favorire l’acquisto della prima casa.

Dall’avvio della sua operatività (gennaio 2015) in base ai dati di Consap al 25 settembre 2018, ha conseguito i seguenti i risultati:

* 90.170 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 10,1 miliardi di euro;
* il 58 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;
* circa 300 sono le richieste medie giornaliere di accesso al Fondo.

Si segnala che in base alle informazioni ottenute da Consap SpA, le disponibilità finanziarie del Fondo stanno per terminare. E’ previsto che l’operatività del Fondo terminerà a fine dicembre 2018.

Al riguardo, si potrebbe intervenire con un rifinanziamento del Fondo per consentire il prolungamento dell’operatività di uno strumento di garanzia che ha finora perseguito un duplice risultato:

* favorire l’acquisto della prima casa per molte famiglie, soprattutto composte da giovani di età inferiore ai 35 anni, senza che siano richieste ulteriori garanzie oltre all’ipoteca sull’immobile da adibire ad abitazione principale;
* sostenere il mercato immobiliare residenziale che negli ultimi anni ha registrato una significativa riduzione delle compravendite e dei valori di mercato.

**Lavoro agile**

Con riferimento all’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro – e più in generale ad una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro - ABI intende richiamare l’attenzione della Commissione su taluni profili concernenti la regolamentazione del lavoro agile (c.d. “smart working”), il nuovo modello di lavoro disciplinato dalla legge n. 81/2017, oggi piuttosto diffuso in vari settori, compreso quello del credito, teso a soddisfare le esigenze correlate alla quarta rivoluzione industriale e del lavoro e a contribuire al rilancio della occupazione delle nuove generazioni e al miglior contemperamento delle esigenze di vita e lavoro.

ABI ritiene opportuno che possa essere chiarito – preferibilmente in sede normativa – come, fermi naturalmente gli obblighi di valutazione dei rischi e di informazione dei lavoratori, la natura stessa del lavoro agile - caratterizzata per l’assenza di una postazione fissa per la parte di lavoro svolta all’esterno dei locali aziendali e indipendentemente dalla frequenza con cui viene svolta la prestazione in modalità “agile” – escluda che il datore di lavoro possa essere tenuto alla “vigilanza” su tale postazione di lavoro (che non esiste) ai sensi della normativa sul telelavoro: un tale chiarimento avrebbe l’effetto di liberare tutte le potenzialità del lavoro agile, sia in termini di lavoro giovanile sia di conciliazione vita privata e lavoro, di particolare interesse per le donne il cui coinvolgimento nel mondo del lavoro in Italia è ancora insufficiente.